



**CITTÀ DI
CASTELVETRANO**
SELINUNTE

Libero Consorzio Comunale di Trapani

Palazzo Comunale - Piazza Matteotti n° 8
91022 Castelvetro (TP) - tel. 0924/45553
fax: 0924/932573

Comandante: Dott. Vincenzo Bucca

e.mail:poliziamunicipale@comune.castelvetro.tp.it

Corpo Polizia Municipale

Unità Operativa
POLIZIA AMMINISTRATIVA
E ANNONARIA



Provvedimento n. 56 del 3/5/2019

IL COMANDANTE

Visto il verbale N. 2/63 del 19/02/2019, con il quale il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute - N.A.S. di Palermo, ha accertato la violazione dell'art. 666 c.p. depenalizzato dall'art. 49 del D. lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, da parte del sig. *omissis*, nella qualità di titolare del Ristorante - Pizzeria "*omissis*", per avere espletato l'attività di intrattenimento musicale e danzante, senza aver presentato al Comune di pertinenza l'apposita SCIA "altre attività di intrattenimento e divertimento - codice ATECO 93.29.90".

rilevato che la responsabilità è da ascrivere a:

Cognome : <i>omissis</i>	Nome : <i>Giuseppe</i>
Nato il <i>omissis</i>	A <i>Castelvetro (TP)</i>
Residente: <i>Castelvetro (TP)</i>	Via <i>omissis</i>

In quanto esercitava l'attività di intrattenimento musicale e danzante, senza la senza la prescritta licenza.

VISTA la delibera di G.M. n.277 del 20/06/2014, con la quale i procedimenti relativi alle sanzioni amm./ve sono stati attribuiti al Nucleo di Polizia Amministrativa e Annonaria del Settore P.M.

Visto la nota, del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute - N.A.S. di Palermo pervenuta in questo Comando in data 15/3/2019 con prot. di Sett. n. 1614, dalla quale si evince l'avvenuta notifica all'interessato de verbale di che trattasi, ed inoltre l'assenza di comunicazione d'avvenuto pagamento pervenuta all'Ufficio;

Rilevata la fondatezza dell'accertamento e la regolarità della contestazione e/o notificazione degli atti;

Esaminati gli atti e tenuto conto delle circostanze, dell'azione svolta dai responsabili, dell'entità e della gravità della violazione, ai fini della quantificazione della sanzione da ascrivere;

Atteso che gli interessati non si sono avvalsi della facoltà di ricorso o scritti difensivi previsti dall'art. 18 della legge n. 689/1981;

Considerato che il contravventore non si é avvalso della facoltà di estinguere con effetto liberatorio la sanzione per l'illecito contestato, mediante pagamento in misura ridotta entro il termine di 60 giorni della notifica e che nessuna comunicazione d'avvenuto pagamento è pervenuta a questo Ente fino alla data odierna;

Vista la legge 24 Novembre 1981, n. 689 ed il D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571;

ORDINA



**CITTÀ DI
CASTELVETRANO**
SELINUNTE

Libero Consorzio Comunale di Trapani

Palazzo Comunale - Piazza Matteotti n° 8
91022 Castelvetro (TP) - tel. 0924/45553
fax: 0924/932573

Comandante: Dott. Vincenzo Bucca

e.mail:poliziamunicipale@comune.castelvetro.tp.it

Corpo Polizia Municipale

Unità Operativa
POLIZIA AMMINISTRATIVA
E ANNONARIA



Al sig. *omissis*

Quale: trasgressore della violazione sopra indicata, meglio sopra generalizzato

Di procedere al pagamento della somma di € **516.00** (euro cinquecentosedici/00) quale sanzione per la violazione a lui ascritta.

INGIUNGE

Allo stesso, di versare, entro 30 giorni dalla notificazione del presente atto, utilizzando il CC Postale nr. 12124913 intestato al Comune di Castelvetro – Tesoreria Comunale- indicando nella causale la data e il numero del verbale elevato dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute - N.A.S. di Palermo.

Sanzione amministrativa:	Euro	<u>516,00</u>
Spese di accertamento e notificazione:	Euro	10,00
Bolli:	Euro	2,00
		<hr/>
Per complessive	Euro	528,00

Dell'avvenuto pagamento dovrà essere data tempestiva comunicazione al Comando Polizia Municipale di Castelvetro, tramite esibizione della quietanza di pagamento.

Avverso il presente atto è ammessa opposizione innanzi al Giudice di Pace di Castelvetro, da presentarsi entro 30 giorni dalla notificazione, ai sensi dell'art. 22 legge 24 novembre 1981, n. 689. L'opposizione non interrompe i termini, salvo che il giudice, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile.

Nel caso di inadempimento, si darà corso alla riscossione coattiva a termini dell'art. 27 della citata legge 24 novembre 1981, n. 689.

Il presente provvedimento dovrà essere notificato al sig. *omissis*, in qualità di trasgressore della violazione sopra indicata, **al Comando Carabinieri per la Tutela della Salute - N.A.S. di Palermo, alla Commissione Straordinaria del Comune di Castelvetro, all'Albo Pretorio on line del Comune di Castelvetro** per la pubblicazione.

Commissario P.M.

f.to Dott. Giovanni CATALANO

Comandante

f.to Dott. Vincenzo BUCCA